

## Regolamento per la caccia di selezione agli Ungulati

### TITOLO I - Disposizioni generali

#### Art. 1 - Principi e finalità

- 1) La Provincia di Lecco persegue il fine di ottenere popolazioni di Ungulati ben strutturate e numericamente commisurate all'ambiente che occupano, assicurandone la protezione e la gestione, attraverso l'applicazione delle misure necessarie per la conservazione, così come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993.
- 2) Le predette finalità, ai sensi dell'art. 18 del regolamento regionale n. 16 del 4 agosto 2003, saranno raggiunte attraverso:
  - a) la valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi e quantitativi;
  - b) l'acquisizione, mediante l'effettuazione di censimenti e il calcolo di indici cinegetici, della conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti;
  - c) la definizione delle densità ottimali che garantiscano il mantenimento di popolazioni vitali e massimi tassi riproduttivi;
  - d) l'impiego dell'accompagnatore per l'assistenza ai cacciatori di selezione;
  - e) l'impostazione, l'attuazione ed il controllo di piani di prelievo di tipo selettivo, definiti in base a razionali parametri biologici;
  - f) l'applicazione di mezzi e di tempi di prelievo adeguati alle norme vigenti ed alla biologia delle specie;
  - g) il controllo dello *status* sanitario e delle misure biometriche dei capi prelevati.
- 3) La caccia agli Ungulati può essere solo di tipo specialistico e sarà praticata in via esclusiva con il metodo dell'abbattimento selettivo.

#### Art. 2 – Immissioni di fauna

Sono vietate tutte le immissioni di Ungulati, ad eccezione di quelle programmate e realizzate direttamente dalla Provincia secondo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

#### Art. 3 - Organizzazione del territorio

- 1) Per l'organizzazione della caccia agli Ungulati il territorio dei Comprensori Alpini di Caccia è suddiviso in Settori, definiti da confini naturali e con dimensioni congruenti alla biologia delle diverse specie. Sono approvati dalla Provincia su proposta dei Comitati di Gestione.
- 2) Al fine di meglio ripartire la pressione venatoria i Comitati di Gestione, possono ripartire i Settori in zone di caccia. Tali zone, di dimensione adeguata, vengono poi ratificate dalla Provincia e fanno da riferimento sia per la programmazione delle uscite di caccia, di cui all'art. 15, che per la distribuzione omogenea degli abbattimenti.

#### Art. 4 – Albo provinciale degli abilitati alla caccia di selezione agli Ungulati

- 1) Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del r.r. n. 16 del 4 agosto 2003, potranno essere ammessi alla caccia di selezione agli Ungulati in Zona Alpi esclusivamente gli iscritti all'apposito Albo istituito presso il Settore Caccia e Pesca della Provincia di Lecco. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita Commissione provinciale, con i criteri di cui al successivo Art. 5.
- 2) A partire dall'iscrizione all'Albo ogni cacciatore deve obbligatoriamente, all'interno di un periodo di cinque anni, compiere sul territorio nazionale ed in caccia di selezione il prelievo di almeno un ungulato nel caso contrario, il primo anno in cui vuole ricominciare la caccia di selezione agli Ungulati in provincia di Lecco, dovrà obbligatoriamente avvalersi dell'assistenza di un Accompagnatore; in alternativa sarà accompagnato da un cacciatore che abbia effettuato almeno quattro stagioni consecutive di caccia di selezione agli Ungulati e che non sia incorso negli ultimi dieci anni in sanzioni amministrative comportanti una sospensione per

più di una settimana o penali divenute definitive. L'obbligo previsto da questo comma può essere assolto anche mediante accompagnamento alla caccia in selezione, per gli iscritti a tale albo.

- 3) Coloro i quali abbiano sostenuto, presso altre Province o istituzioni, esami con contenuti difformi a quelli prescritti nell'art. 5, prima di accedere al prelievo degli Ungulati per i quali non sono abilitati devono sostenere l'esame per le specie mancanti.
- 4) Il riconoscimento di attestati ottenuti in altre province o istituzioni è basato sull'equipollenza degli argomenti trattati negli esami effettuati. Tale giudizio compete al servizio faunistico, sulla base della documentazione prodotta attestante gli argomenti trattati nell'esame sostenuto.
- 5) Nel caso in cui al cacciatore siano stati contestati illeciti amministrativi, previsti dall'art. 31 comma 1 della L. 157/92, ad esclusione della lettera m, o commetta infrazioni penali, per sei anni dalla definizione del procedimento sanzionatorio non sarà possibile la sua iscrizione all'Albo e, se già iscritto, il cacciatore sarà sospeso per pari tempo.
- 6) Nel caso in cui un cacciatore dovesse accumulare più di 55 giornate di sospensione in un periodo di 3 anni, sarà sospeso dall'albo per sei anni.

#### **Art. 5 – Esame per l'abilitazione alla caccia agli Ungulati in provincia di Lecco**

- 1) La Commissione provinciale di abilitazione è nominata con apposito atto del Presidente della Provincia di Lecco ed è composta da:
  - a) il dirigente del Settore Caccia e Pesca;
  - b) un tecnico del servizio faunistico;
  - c) un rappresentante del Nucleo faunistico della Polizia provinciale.
- 2) Il programma d'esame è articolato in una prova teorica scritta ed una pratica di tiro. La prova scritta è suddivisa in due sezioni, una obbligatoria ed una opzionale:
  - a) Sezione obbligatoria:
    - Biologia degli ungulati;
    - Norme, Regolamenti e Gestione della fauna;
    - Armi e impatto del colpo;
  - b) Sezione opzionale
    - Camoscio – parte teorica e riconoscimento di classi di età e di sesso;
    - Capriolo – parte teorica e riconoscimento di classi di età e di sesso;
    - Cervo – parte teorica e riconoscimento di classi di età e di sesso;
    - Muflone – parte teorica e riconoscimento di classi di età e di sesso;
    - Daino – parte teorica e riconoscimento di classi di età e di sesso;
    - Cinghiale – parte teorica e riconoscimento di classi di età e di sesso;
    - Cinghiale a squadre – parte teorica e riconoscimento di classi di età e di sesso.
- 3) La sezione obbligatoria deve essere necessariamente completata. Al fine del superamento dell'esame, si deve inoltre completare almeno un punto di quella opzionale. I punti opzionali devono essere scelti al momento dell'iscrizione all'esame.
- 4) La prova pratica è costituita dalla prova di tiro con la carabina, in un poligono autorizzato. Viene considerata superata se vengono centrati almeno 3 tiri su 5, in un bersaglio ufficiale (tipo Hunter 200) alla distanza di 200 m. Il direttore del poligono deve rilasciare l'attestato di superamento della prova. La prova pratica può essere sostenuta entro un anno dal superamento della parte teorica o l'esame dovrà essere ripetuto interamente.
- 5) Nel caso in cui l'esame non sia superato nella sezione obbligatoria, il candidato potrà sostenere nuovamente i punti sbagliati entro la successiva sessione d'esame. Una volta ottenuta l'abilitazione, le parti opzionali possono essere completate anche in sessioni successive.

## **TITOLO II – Organizzazione della caccia di selezione**

### **Art. 6 - Censimenti**

I censimenti delle popolazioni di Ungulati si svolgono secondo quanto previsto dal “Regolamento per l'esecuzione dei censimenti della fauna selvatica omeoterma in provincia di Lecco”.

### **Art. 7 - Piani di prelievo**

- 1) Alla fine dei censimenti, i Comprensori Alpini di Caccia possono elaborare e trasmettere alla Provincia le proposte di Piani di Prelievo. I Piani devono essere articolati per Comprensori, Settori e sono ripartiti per classi di sesso ed età
- 2) Al sensi dell'art. 19 del r.r. n. 16 del 4 agosto 2003, seguendo i criteri riportati nel PFVP la Provincia, annualmente, approva i Piani di Prelievo degli Ungulati.

### **Art. 8 – Commissione Tecnica Ungulati (CTU)**

- 1) È istituita a livello provinciale una Commissione Tecnica Ungulati, formata dal Presidente di ogni Comprensorio Alpino e da tutti i Coordinatori di Settore.
- 2) La Commissione Tecnica Ungulati è organo tecnico dei Comprensori Alpini di Caccia. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti i Comitati di Gestione. La Commissione Tecnica Ungulati, mediante proprie deliberazioni, può esprimersi in merito a tutti gli aspetti legati alla gestione degli Ungulati, al fine di uniformare l'attività di tutti i Comitati di Gestione dei quali funge anche da supporto decisionale.
- 3) La Commissione Tecnica Ungulati può organizzare corsi di preparazione nonché di aggiornamento e può avvalersi del supporto di tecnici esterni.
- 4) La presidenza della Commissione Tecnica Ungulati è assunta a turno da un Presidente di Comprensorio Alpino di Caccia. La Commissione Tecnica Ungulati si riunisce su richiesta di un Presidente di comprensorio o di tre coordinatori di settore, in base a un ordine del giorno inviato al Presidente.

### **Art. 9 – Compiti del Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia**

- 1) Il responsabile dell'organizzazione del prelievo è il Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia, il quale può organizzare i cacciatori dei singoli Settori direttamente oppure delegando, parzialmente o totalmente, i propri compiti ai Coordinatori di Settore, di cui al successivo Art. 10.
- 2) I compiti specifici del Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia sono:
  - a) la comunicazione alla Provincia delle decisioni relative alla gestione della caccia agli Ungulati, entro i 7 giorni successivi alla loro assunzione;
  - b) l'applicazione delle disposizioni assunte dalla Provincia di Lecco e la comunicazione ai cacciatori delle disposizioni stesse, nonché le proprie decisioni relative alla gestione della caccia agli Ungulati;
  - c) l'applicazione delle deliberazioni assunte dalla Commissione Tecnica Ungulati e dal proprio Comitato di Gestione e la loro comunicazione ai cacciatori prima dell'inizio del prelievo degli ungulati;
  - d) l'organizzazione delle attività di censimento e di ripristino ambientale, con la verifica della partecipazione dei cacciatori;
  - e) l'invio alla Provincia di Lecco delle proposte di Piano di prelievo;
  - f) l'organizzazione ed il controllo dell'attività degli Accompagnatori;
  - g) la gestione dei punti di recapito dei fogli d'uscita giornalieri;
  - h) l'organizzazione del prelievo, con particolare riferimento alla gestione del Piano di abbattimento, delle assegnazioni e della distribuzione omogenea nelle zone di caccia;

- i) l'allestimento e la gestione delle celle di controllo dei capi abbattuti, inclusa la verifica dei capi portati in cella e le modalità di conferimento per i diversi settori;
  - j) l'aggiornamento dei singoli Piani di Prelievo e la comunicazione ai cacciatori dell'eventuale raggiungimento del Piano stesso;
  - k) la comunicazione alla Provincia delle assegnazioni dei capi ai cacciatori;
  - l) la raccolta dei trofei e delle mandibole dei capi abbattuti l'anno precedente e l'organizzazione della loro valutazione;
  - m) l'installazione di altane;
- 3) Il mancato assolvimento da parte del cacciatore degli obblighi previsti dal Comitato di Gestione dovrà essere comunicato dal Presidente del Comprensorio alla Provincia; a fine stagione venatoria il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca valuterà tutte le segnalazioni pervenute, adottando i provvedimenti previsti dall'art. 30 del presente regolamento.

#### **Art. 10 – Coordinatori di Settore**

- 1) In ogni Settore di caccia è eletto un Coordinatore di Settore; l'elezione avviene normalmente in occasione del rinnovo del Comitato di Gestione, oppure a seguito delle dimissioni di quello in carica. In ogni Settore hanno diritto a partecipare alle elezioni solo i cacciatori di Ungulato inseriti nell'Albo provinciale ed in regola con l'iscrizione per la stagione venatoria nella quale sono svolte le elezioni.
- 2) Il Coordinatore può nominare per ogni stagione venatoria uno o, al massimo due, sostituti. I nominativi dei sostituti devono essere comunicato alla Provincia.
- 3) I Coordinatori fanno da tramite fra i cacciatori ed il Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia, svolgendo tutte le mansioni a loro delegate dal Presidente stesso ai sensi dell'art. 9, comma 1) del presente regolamento.
- 4) I Coordinatori indicano periodicamente riunioni dei cacciatori del Settore per comunicare le determinazioni dei Comitati di Gestione e/o le proprie decisioni in materia di caccia agli ungulati, sentire i soci sulle attività di gestione venatoria e farsi tramite con il Comitato di Gestione o con la Commissione Tecnica Ungulati di tutto quanto ne concerne.
- 5) Il controllo sull'attività dei Coordinatori è esercitato direttamente dal Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia.
- 6) Avverso le decisioni assunte dai Coordinatori, i soci, con modalità decise dai Comitati di Gestione, potranno rivolgere eventuali ricorsi esclusivamente al Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia, il quale deve esprimersi entro 15 giorni in merito ed eventualmente modificare le scelte del Coordinatore.

#### **Art. 11 – Adempimenti dei cacciatori**

- 1) È dovere di tutti i cacciatori di Ungulati partecipare alle attività previste dai Comitati di Gestione.
- 2) A partire dalla stagione venatoria 2010-2011, è fatto obbligo a tutti i cacciatori di effettuare annualmente la taratura delle carabine utilizzate durante la caccia; tale obbligo sarà assolto presso un poligono o durante momenti formativi organizzati dai Comitati di Gestione, che dovranno trasmettere al Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale il calendario, le località e il nome del responsabile. L'attestato della taratura dovrà essere sottoscritto da un presidente di Comprensorio Alpino o da un Responsabile da lui individuato o dal direttore del poligono; durante l'uscita di caccia, la certificazione della carabina utilizzata dovrà essere allegata al Tesserino venatorio regionale.
- 3) Il tesserino inserto potrà essere rilasciato dal comprensorio solo dopo la presentazione della certificazione annuale di taratura della carabina.

### **Art. 12 - Ammissione al prelievo**

- 1) L'accesso al prelievo degli Ungulati è riservato ai cacciatori iscritti all'Albo di cui al precedente Art. 4.
- 2) Ogni cacciatore ha diritto ad essere iscritto nel Settore di residenza. L'assegnazione ad un Settore diverso da quello di residenza è effettuata dai Comitati di Gestione con deliberazione motivata.
- 3) L'ammissione alla caccia comporta il versamento al Comprensorio Alpino di una quota pari alla somma del contributo base e del contributo integrativo previsti dall'art. 32 della l.r. 26/1993. Il contributo base deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno mentre il contributo integrativo deve essere versato entro il 15° giorno dall'inizio del piano di prelievo della specie, con riferimento alle varie classi di età e sesso prescelte.
- 4) Il Comitato di Gestione può disporre riduzioni del contributo integrativo nonché esoneri parziali o totali dalle attività gestionali per alcune categorie sociali.
- 5) Ogni cacciatore, per i primi tre anni successivi all'ammissione alla caccia agli Ungulati in provincia di Lecco, deve obbligatoriamente avvalersi dell'assistenza di un Accompagnatore; in alternativa sarà accompagnato da un cacciatore che abbia effettuato almeno quattro stagioni consecutive di caccia di selezione agli Ungulati e che non sia incorso negli ultimi dieci anni in sanzioni amministrative comportanti una sospensione per più di una settimana o penali divenute definitive.

### **Art. 13 – Assegnazione dei capi da prelevare**

- 1) Il numero massimo di capi prelevabile annualmente dai singoli cacciatori è stabilito, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della l.r. 26/1993, dalla Provincia, all'interno della determina di autorizzazione del piano di prelievo.
- 2) L'assegnazione dei capi abbattibili dai singoli cacciatori e delle zone di caccia vengono effettuate dal Presidente o, se delegato dal Coordinatore di Settore, assicurando la turnazione delle classi di età e sesso fra i soci dei Settori e la distribuzione omogenea sul territorio.
- 3) L'articolazione del prelievo, con assegnazioni nominali dettagliate in classi d'età e di sesso oppure tramite caccia con l'accompagnatore, è fatta dal Presidente o, se delegato, dal Coordinatore di Settore, e deve essere comunicata alla Provincia sette giorni prima della data d'inizio del prelievo delle singole specie. In mancanza della predetta comunicazione non sarà possibile dare avvio al prelievo. Le successive variazioni delle assegnazioni possono essere comunicate entro le 17:00 del giorno precedente alla loro applicazione;
- 4) I capi non assegnabili dopo l'attribuzione della quota personale prevista dal piano di abbattimento o eccedenti rispetto alle richieste potranno essere assegnati a cacciatori di un altro Settore che non hanno avuto l'assegnazione di almeno un capo della stessa specie.
- 5) Il Comitato di Gestione definisce i tempi massimi entro i quali i cacciatori devono effettuare gli abbattimenti dei capi assegnati. Tale termine non deve superare i 40 giorni. Oltre questo termine il cacciatore dovrà restituire il bracciale al coordinatore, che provvederà ad effettuare una nuova assegnazione.

### **Art. 14 - Centri di raccolta capi abbattuti**

- 1) Ogni Comitato di Gestione istituisce nel proprio territorio almeno un Centro di raccolta dei capi abbattuti. Il Comitato di Gestione provvede a comunicare alla provincia e ai cacciatori l'organizzazione dei centri di raccolta, con particolare riferimento delle modalità di conferimento dei capi abbattuti per quanto riguarda ogni Settore.

- 2) Il centro sarà fornito di idonea cella frigorifera per la conservazione degli Ungulati prelevati. I Centri di raccolta devono essere sempre accessibili per eventuali controlli, sia al Corpo di Polizia Provinciale che all'Azienda Sanitaria Locale.
- 3) I capi abbattuti e depositati nei Centri di raccolta devono essere tutti dotati di contrassegno di riconoscimento e devono essere accompagnati dalle schede di abbattimento conformi al modello predisposto dal Servizio Faunistico; le schede vanno compilate correttamente e in tutte le loro parti.

#### **Art. 15 – Fogli di uscita giornalieri**

- 1) I cacciatori documentano le uscite di caccia compilando in tutte le sue parti e correttamente secondo il modello approvato dalla Provincia, il foglio di uscita che deve essere imbucato nelle apposite cassette poste nelle località di recapito, entro le ore 06.00 della giornata in cui si effettua l'uscita. Per le uscite pomeridiane, il foglio d'uscita va imbucato entro le ore 13.30 del giorno stesso. Il foglio di uscita può anche essere trasmesso via fax o via e-mail agli uffici del Corpo di Polizia provinciale entro le 18.00 del giorno precedente l'uscita di caccia. È possibile imbucare il foglio di uscita esclusivamente nel settore di appartenenza.
- 2) Nei casi previsti dall'Art. 17 coloro che ospitano un cacciatore devono annotare assieme alle proprie generalità anche quelle dell'ospite.
- 3) Qualora il cacciatore sia coadiuvato da un Accompagnatore, sul foglio d'uscita deve annotare assieme alle proprie generalità anche quelle dell'Accompagnatore.
- 4) È vietato imbucare contemporaneamente più fogli d'uscita. In ogni foglio possono essere comunicate due uscite che devono essere svolte in giorni consecutivi.
- 5) È possibile imbucare unicamente tre uscite per settimana.
- 6) I Comitati di Gestione comunicano alla Provincia la localizzazione dei punti di recapito dei fogli di uscita giornaliera. In ogni Settore vi deve essere almeno un punto di recapito. Le cassette debbono essere accessibili ed apribili, le chiavi delle cassette devono essere obbligatoriamente consegnate al Corpo di Polizia Provinciale prima dell'inizio dell'attività venatoria. Nessuna copia delle chiavi può essere data in consegna ad altri.

#### **Art. 16 Trofei – Raccolta e valutazione dei trofei**

- 1) Entro la fine del mese di maggio, i Comitati di Gestione organizzano la raccolta dei trofei e, se previsto, delle mandibole di tutti i capi abbattuti l'anno precedente in provincia di Lecco. In questa sede si provvede alla valutazione dei trofei ed all'accertamento di eventuali discrepanze fra i reperti consegnati e le dichiarazioni rese sulle schede di prelievo.
- 2) I cacciatori devono conservare trofei e, se previsto, mandibole per metterli a disposizione dei Comitati di Gestione per la valutazione annuale; quando previste devono essere sempre preparate e consegnate entrambe le emi-mandibole.
- 3) La consegna dei trofei per la valutazione è obbligatoria. La mancata consegna è sanzionata ai sensi dell'art. 51 della l.r. n. 26/1993.
- 4) I reperti devono essere accuratamente ripuliti da tutto il materiale organico e sbiancati con prodotti che non alterino la sostanza ossea, la quale non deve essere contrassegnata con tagli o fori.
- 5) L'analisi dei trofei deve essere effettuata da almeno due componenti della Commissione Tecnica Ungulati, in collaborazione con il Servizio Faunistico, i quali redigono congiuntamente

una relazione annuale sulle valutazioni effettuate e sui rilievi relativi a quanto previsto dal presente articolo.

- 6) Tutti i cacciatori devono conservare i trofei e le mandibole per tutto l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo e sono obbligati a mettere prontamente a disposizione della Provincia i reperti eventualmente richiesti.
- 7) I trofei o le mandibole devono essere contrassegnate in maniera inequivocabile dopo la loro analisi.

#### **Art. 17 – Ospitalità**

- 1) Ai sensi dell'art. 33, comma 13 della l.r. 26/1993, i cacciatori in regola con i pagamenti della quota associativa possono, dopo il primo mese di caccia esercitata ad ogni singola specie di Ungulati, ospitare senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche non residente in regione Lombardia, purché sia abilitato alla caccia agli Ungulati e abbia scelto la medesima forma di caccia vagante.
- 2) Il socio che intendesse avvalersi della predetta possibilità deve dare comunicazione al Comitato di Gestione con almeno due settimane di preavviso. All'ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dal Comprensorio Alpino di Caccia. Nel caso di prelievo da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante.
- 3) Il Comitato di Gestione può cedere una quota di capi, non assegnata ai propri soci, ad altri cacciatori, purché provvisti di abilitazione alla caccia agli Ungulati. Detta quota non può in ogni caso superare il 5% del Piano di prelievo assegnato al Comprensorio Alpino di Caccia.
- 4) L'accesso al prelievo dei predetti capi comporta il versamento di una cifra pari al massimo consentito dall'art. 32, commi 1 e 2 della l.r. 26/1993. Le entrate derivanti saranno impiegate interamente per il finanziamento delle attività direttamente connesse con il ripristino degli habitat o con la gestione degli Ungulati.
- 5) La persona ospitata non deve imbucare il foglio di uscita giornaliero.

### **TITOLO III – Organizzazione del prelievo**

#### **Art. 18 - Organizzazione della caccia**

- 1) La caccia di selezione è esercitata in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta, senza l'uso di cani, ad eccezione del cane da traccia utilizzato per il recupero dei capi feriti.
- 2) La caccia di selezione al Cervo e al Camoscio dovrà essere svolta esclusivamente con l'ausilio dell'Accompagnatore, come previsto dal successivo TITOLO IV.
- 3) Per quanto concerne le altre specie, ad esclusione del Cinghiale, ogni settore comunicherà la modalità di effettuazione degli abbattimenti (assegnazione o accompagnatore) con le modalità previste all'art. 13 comma 3. Per quanto riguarda il Cinghiale la caccia è svolta di norma senza alcuna assegnazione nominale della classe di sesso ed età dei capi da abbattere.
- 4) Ad ogni settore può essere assegnato un numero di bracciali superiore al 30% del piano di prelievo. Sarà cura del Coordinatore di settore verificare il rispetto del piano di prelievo, organizzando opportunamente le uscite di caccia e le modalità di comunicazione tra cacciatori per evitare abbattimenti fuori piano.

- 5) I bracciali, forniti dalla Provincia, non devono essere manomessi, alterati o chiusi, se non all'atto dell'abbattimento. Lo smarrimento, l'asportazione, la manomissione delle protezioni o la chiusura, anche accidentale, del bracciale comporterà la perdita del capo assegnato, senza possibilità di sostituzione. I bracciali non utilizzati debbono essere comunque restituiti aperti ed integri da qualsiasi manomissione al proprio Coordinatore, entro 10 giorni dalla fine della caccia con riferimento ad ogni singola specie o se richiesti ai sensi dell'Art. 13 comma 5. Successivamente, i bracciali devono essere riconsegnati dal Presidente di Comitato alla Provincia entro ulteriori 10 giorni.

#### **Art. 19 - Mezzi e tempi di caccia**

- 1) L'abbattimento selettivo è consentito esclusivamente mediante l'impiego di arma a canna rigata munita di cannocchiale, limitata a non più di due colpi per le carabine semi automatiche;
- 2) Sono ammessi i seguenti calibri minimi:
  - a) per la caccia al Capriolo                                         calibro 5,6 mm;
  - b) per la caccia al Camoscio                                         calibro 6,5 mm;
  - c) per la caccia al Cervo, al Muflone e al Cinghiale 277" (7 mm).
- 3) Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del r.r. n. 16 del 4 agosto 2003 è vietato l'uso di:
  - a) fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri;
  - b) ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12;
  - c) fucili combinati.
- 4) Con l'esclusione della caccia al cinghiale, per la valutazione del capo a distanza, il cacciatore deve avere obbligatoriamente a disposizione, sul luogo di caccia, una strumentazione ottica con ingrandimenti non inferiori a 20.
- 5) È possibile utilizzare le altane. Fatte salve ogni altra norma vigente in materia diversa da quella venatoria, tutte le altane che verranno utilizzate devono essere segnalate all'inizio della stagione venatoria dal Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia alla Provincia, riportando il punto di costruzione in Carta Tecnica Regionale 1:10.000 o mandando l'elenco se già segnalate in precedenza.
- 6) I tempi per la caccia agli Ungulati sono definiti dagli atti autorizzativi dei singoli Piani di Prelievo.

#### **Art. 20 – Prelievo**

- 1) Il capo abbattuto deve essere obbligatoriamente portato ai centri di raccolta, dove avviene la sua verifica da parte degli organi competenti.
- 2) I capi feriti vanno obbligatoriamente recuperati usando il cane da traccia. Il recupero viene effettuato con le modalità previste dal "Regolamento per il recupero degli Ungulati feriti nel territorio della Provincia di Lecco". È fatto obbligo al cacciatore di avvisare la Provincia del ferimento e dell'inizio dell'azione di recupero.
- 3) Il capo ferito non recuperato è conteggiato nel Piano di prelievo come abbattuto, salvo certificazione dei Recuperatori autorizzati ai sensi del Regolamento per il recupero degli Ungulati feriti nel territorio della Provincia di Lecco.
- 4) Se viene individuato un ungulato con evidenti problemi e non rientrante nel piano di prelievo, il cacciatore provvede quanto prima a comunicare la sua localizzazione al Nucleo faunistico della Polizia provinciale.
- 5) Le femmine adulte allattanti devono essere prelevate contestualmente ai relativi piccoli, e i piccoli, qualora assegnati assieme alle femmine allattanti, debbono essere abbattuti



contestualmente con le loro madri anche assegnando i soggetti a due cacciatori distinti. In tutti i casi in cui è prelevata la sola femmina allattante deve essere sottratto un piccolo dal Piano di prelievo; sono esclusi il cinghiale e il muflone e quanto previsto dal successivo comma. Oltre le date di cui al comma successivo, è possibile assegnare l'abbattimento anche del solo piccolo.

- 6) È possibile compiere il prelievo delle femmine allattanti senza che sia sottratto un piccolo dal Piano di prelievo a partire dalle seguenti date:
  - a) 15 novembre Camoscio;
  - b) 1 novembre Capriolo;
  - c) 1 novembre Cervo.
- 7) Si intende per "femmina allattante" qualsiasi soggetto le cui mammelle mostrino che ha effettuato l'allattamento della prole (cioè con capezzolo ben pulito) o che mantenga, se spremute, fuoriuscita di latte.

#### **Art. 21 – Attività da svolgere successivamente all'abbattimento**

- 1) Dopo lo sparo il cacciatore deve accertarsi dell'abbattimento del capo mediante l'utilizzo di strumenti ottici idonei. Nel caso in cui non sia certo dell'abbattimento, il cacciatore aspetterà sul posto almeno 15 minuti, poi si recherà obbligatoriamente sul luogo ove sostava l'animale a cui ha sparato per accertarsi della presenza o assenza di elementi che facciano supporre un eventuale ferimento.
- 2) Al capo abbattuto, anche se prelevato non in conformità al Piano di abbattimento, dovrà essere immediatamente apposto un bracciale numerato, fornito dalla Provincia. Il contrassegno sarà inserito al tendine di un arto. Il bracciale dovrà evidenziare la data di abbattimento del capo tramite lo strappo delle apposite linguette.
- 3) Nel caso in cui l'eviscerazione del capo avvenga sul luogo di abbattimento, le viscere devono essere obbligatoriamente nascoste dalla vista dei rapaci o portate a valle e smaltite secondo le norme di settore. L'eviscerazione non deve precludere la determinazione con sicurezza del sesso.
- 4) Nel caso di abbattimento di femmine, con o senza latte, il cacciatore dovrà mantenere intatti gli organi mammari sulla carcassa dell'animale, senza menomazione anche parziale dell'organo stesso. Per l'eviscerazione del capo il cacciatore dovrà fermare il taglio all'inizio degli organi mammari. Solo nel caso del cinghiale il taglio potrà essere effettuato sezionando in due gli organi mammari, senza l'asportazione dei tessuti ghiandolari.
- 5) Salvo casi espressamente autorizzati, sulle strade già precluse alla circolazione ai fini venatori dei mezzi motorizzati, indicate nel Calendario Venatorio Provinciale, il capo abbattuto dovrà essere trasportato a valle senza l'ausilio dei mezzi a motore. In ogni caso l'animale deve essere trasportato intero, non sezionato; si dà facoltà al cacciatore di sezionare in due metà, anteriore e posteriore, i soli esemplari di Cervo.
- 6) Il cacciatore provvede a segnalare, il prima possibile, l'abbattimento di qualunque capo al Presidente del Comprensorio o, se delegato, al Coordinatore. Dovrà poi segnalare alla Provincia (per telefono, fax o via mail) il prelievo del capo, entro le ore 12:00 del giorno successivo al prelievo ed entro le ore 22:00 portare l'animale nella cella indicata dal Presidente del Comitato di Gestione.
- 7) Il cacciatore provvede a compilare in tutte le sue parti l'apposita scheda di abbattimento, ad esclusione della parte di competenza degli Agenti del Nucleo faunistico della Polizia provinciale, in cui viene indicato se il prelievo è corretto / errore tollerato / errato. Il presidente o, se delegato il coordinatore di settore, deve verificare i dati e controfirmare la scheda di abbattimento.

- 8) I capi abbattuti resteranno presso i Centri di raccolta a disposizione delle visite di controllo del Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale, da effettuarsi entro le ore 22.00 del 3° giorno successivo alla consegna presso il centro. La Vigilanza visiterà le schede di abbattimento, trattenendone una copia e annotando la parte di competenza.

#### Art. 22 – Valutazione dei capi abbattuti

- 1) Ogni Ungulato abbattuto è valutato “corretto” solo se rientrante nel Piano di Prelievo.
- 2) Sono possibili i seguenti “errori tollerati”.

Specie	Capo assegnato	Errore tollerato
<b>Camoscio</b>	M di 1 anno F di 1 anno M di 2 o 3 anni F di 2 o 3 anni M da 4 a 10 anni F da 4 a 10 anni M di 11 e più anni F di 11 e più anni	F di 1 anno e M di 2 anni M di 1 anno e F di 2 anni M o F di 1 anno e M di 4 anni F o M di 1 anno e F di 4 anni M da 11 a 13 anni o M di 3 anni F da 11 a 13 anni o F di 3 anni M da 7 a 10 anni F da 7 a 10 anni
<b>Capriolo</b>	giovane dell'anno M di 1 anno F di 1 anno M di 2 o più anni F di 2 o più anni	M di 1 anno bottone M di 2 anni, solo se fusone F di 2-4 anni e F dell'anno, dopo 1° ottobre M di 1 anno solo se con palco ramificato F di 1 anno (sottile)
<b>Cervo</b>	M di 1 anno (fusone) F di 1-2 anni (sottile) M da 2 a 4 anni (palcuto, non coronato) M da 5 o più anni (palcuto, non coronato) M da 5 o più anni (coronato) F di 3 o più anni	M di 2 anni solo se fusone F di 3 anni o F giovane dell'anno M di 5 o 6 anni (palcuto, non coronato) M di 3-4 anni (palcuto, non coronato) M di 3-4 anni (coronato) F di 2 anni
<b>Muflone</b>	M giovane dell'anno  F di 1 o 2 anni F di 3 o più anni M di 1 o 2 anni M di 3 o 4 anni M di 5 o 6 anni	F giovane dell'anno con corna o F di 1 anno con corna F giovane dell'anno F di 2 anni M di 3 anni o M giovane dell'anno M di 2 anni o M di 5 anni M di 4 anni M di 5 o 6 anni
<b>Cinghiale</b>	M o F di 1 o più anni	M o F giovane dell'anno

- 3) Si intende per coronato un cervo il cui palco presenta la corona anche solo su una sola stanga.

#### Art. 23 – Comportamento da tenere in caso di prelievo errato

- 1) Nel caso di prelievo errato, al cacciatore che accortosi dell'errore, provveda ad applicare il bracciale sul capo abbattuto, a compilare l'apposita scheda di segnalazione, e ad avvisare tempestivamente il Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia e il Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale depositando il capo presso il Centro di raccolta del proprio Settore, sarà applicato unicamente il sequestro del trofeo e la sanzione prevista dall'art. 51, comma 1 della l.r. 26/1993. È fatto obbligo al cacciatore, non appena deposita presso il Centro di raccolta il capo prelevato in modo errato, di separare la testa dal corpo e di depositare entrambi le parti presso il centro stesso. Il trofeo viene quindi temporaneamente affidato in custodia al cacciatore, che provvede a pulirlo e a prepararlo per la mostra trofei. Una apposita commissione, formata dal Dirigente del Settore Caccia e Pesca, da un tecnico del Servizio Faunistico e da un agente del nucleo faunistico della Polizia provinciale, determinerà a fine stagione venatoria la destinazione del trofeo, in base anche alla relazione dell'agente accertatore.

- 2) Il caso precedente non si applica al prelievo errato del Cervo, per il quale è previsto il sequestro dell'intero capo.
- 3) Al cacciatore che effettua un prelievo errato ed omette di segnalare il fatto, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 51, comma 1 della l.r. 26/1993 ed il sequestro dell'intero capo nonché la sanzione accessoria prevista dall'Art. 30, comma 2 del presente regolamento.
- 4) In caso di abbattimento di femmina allattante non accompagnata dal piccolo, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 20 comma 6, il cacciatore è tenuto all'applicazione del bracciale, a dare immediato avviso al Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia e al Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale, nonché a compilare nello spazio "Femmina allattante", la scheda di abbattimento o l'apposita scheda di segnalazione. Il Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia deve provvedere immediatamente a stralciare un piccolo dal Piano di Prelievo. Nel caso in cui non dovesse essere più disponibile un soggetto giovane verrà tolto un soggetto di età via via crescente.
- 5) Qualora, anche al fine di un eventuale sequestro, gli Agenti dovessero ritenere opportune ulteriori verifiche o ispezioni o nel caso dovessero sorgere contestazioni sulla valutazione del capo, i capi da valutare restano depositati nel Centro di raccolta fino all'adozione del provvedimento di competenza della Provincia, e comunque per non più di 3 giorni dopo la prima verifica effettuata dalla Vigilanza venatoria.
- 6) La valutazione di cui al punto precedente sarà affidata ad una Commissione composta dall'Agente che ha accertato il prelievo errato, da un membro della Commissione Tecnica Ungulati e da un funzionario del Settore Caccia e Pesca della Provincia. La Commissione può avvalersi della consulenza di una figura professionale adeguata, le spese derivanti saranno sostenute dalla parte soccombente.
- 7) In ogni caso di errore, il Presidente del Comprensorio dispone nell'immediato la modifica delle assegnazioni, così da mantenere inalterato il Piano di prelievo. Tale modifica dovrà essere riportata sul tesserino del cacciatore soggetto al cambio del capo assegnato.

#### **TITOLO IV – Accompagnamento alla caccia di selezione**

##### **Art. 24 - Albo provinciale degli accompagnatori alla caccia di selezione**

- 1) Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del r.r. n. 16 del 4 agosto 2003, è istituito, presso il Settore Caccia e Pesca della Provincia di Lecco, l'Albo degli Accompagnatori alla caccia di selezione.
- 2) A tale Albo possono essere iscritti tutti i cacciatori residenti o praticanti la caccia in provincia di Lecco che da almeno sei anni sono in possesso dell'abilitazione alla caccia in Zona Alpi e che abbiano superato l'esame di abilitazione provinciale. All'Albo possono essere iscritti anche coloro i quali hanno superato analoghi esami svolti presso altri Enti. In questo caso, i contenuti degli esami svolti al di fuori della provincia di Lecco devono essere congruenti con quelli previsti dal presente regolamento.
- 3) Nel caso in cui all'accompagnatore siano stati contestati illeciti amministrativi, previsti dall'art. 31 comma 1 della L. 157/92, ad esclusione della lettera m, o infrazioni penali durante l'attività di caccia, per sei anni dalla definizione del procedimento sanzionatorio non sarà possibile la sua iscrizione all'Albo e, se già iscritto, sarà sospeso.
- 4) A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con riferimento ad ogni singola specie di Ungulati, non potranno permanere nell'Albo coloro i quali per tre anni consecutivi non effettuino almeno un accompagnamento durante il quale sia correttamente abbattuto un capo di Ungulato. Questi soggetti sono tenuti a sostenere un corso di aggiornamento.

- 5) Agli iscritti all'albo verrà fornito dal Servizio Caccia e Pesca della provincia un apposito tesserino identificativo, con l'indicazione delle abilitazioni per le varie specie. L'accompagnatore dovrà obbligatoriamente avere il tesserino con sé durante lo svolgimento delle sue mansioni.

#### **Art. 25 – Esame per l'accesso all'Albo provinciale degli Accompagnatori**

- 1) La Commissione di valutazione per l'esame da Accompagnatore è nominata con apposito atto del Presidente della Provincia di Lecco ed è composta da:
- d) il dirigente del Settore Caccia e Pesca;
  - e) un tecnico del servizio faunistico;
  - f) un rappresentante del Nucleo faunistico della Polizia provinciale.
- 2) Il programma d'esame è articolato in una prova di riconoscimento di immagini e trofei (per le specie richieste) nonché da una prova teorica. La prova teorica è suddivisa nelle seguenti sezioni:
- a) Norme, Regolamenti e Gestione della fauna;
  - b) Armi e impatto del colpo;
  - c) Camoscio – parte teorica;
  - d) Cervo – parte teorica;
  - e) Capriolo – parte teorica;
  - f) Muflone – parte teorica;
  - g) Altri ungulati – se richiesti alla domanda di iscrizione.
- 3) Al fine di ottenere l'abilitazione è obbligatorio superare le sezioni a e b e almeno una delle altre. Le sezioni relative ad ogni specie devono essere superate sia per la parte teorica che per il riconoscimento di immagini. Il numero minimo di errori ammessi è stabilito dal Dirigente del settore Caccia e Pesca, con apposito atto, prima della convocazione della sessione d'esame.
- 4) Una volta ottenuta l'abilitazione, la prova per le singole specie può essere fatta in sessioni successive, senza dover ripetere la parte obbligatoria.

#### **Art. 26 – Compiti degli Accompagnatori**

- 1) I compiti degli accompagnatori, oltre a quelli già previsti per i cacciatori di selezione agli Ungulati, sono:
- a) l'assistenza tecnica al cacciatore accompagnato, con particolare riferimento alla scelta del capo da prelevare;
  - b) la collaborazione con il Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia e con il Coordinatore di settore al fine del rispetto del piano di prelievo;
  - c) la collaborazione con il cacciatore per la corretta applicazione delle procedure volte al recupero del capo eventualmente ferito e per l'attivazione di un conduttore di cani da traccia abilitato;
- 2) Qualora il cacciatore assuma comportamenti illeciti o voglia compiere azioni in contrasto con le disposizioni vigenti, l'Accompagnatore, una volta avvisato il cacciatore e dopo averlo invitato a desistere dai suoi intenti, abbandona la scena di caccia e dà comunicazione dell'accaduto al Presidente del Comprensorio Alpino di appartenenza.

#### **Art. 27 – Impiego dell'Accompagnatore**

- 1) L'organizzazione ed il controllo dell'attività di accompagnamento spettano ai Presidenti dei Comprensori Alpini di Caccia o, se delegato, al Coordinatore. Avverso le decisioni assunte dagli Accompagnatori, i soci, con modalità decise dai Comitati di Gestione, potranno rivolgere eventuali ricorsi esclusivamente al Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia d'iscrizione, il quale entro 15 giorni deve esprimersi in merito.

- 2) La collaborazione fra cacciatori e Accompagnatori è libera ed esclusivamente gratuita.
- 3) Ogni Accompagnatore che pratica la caccia agli ungulati in provincia di Lecco può operare esclusivamente nel Settore di caccia ove è iscritto. In caso di necessità il Presidente del Compensorio può chiedere la collaborazione di accompagnatori non iscritti nel Settore o di coloro che non praticano la caccia agli ungulati in Provincia di Lecco.
- 4) L'Accompagnatore può svolgere la caccia agli Ungulati anche durante l'attività di accompagnamento; a tal fine dovrà compiere il prelievo alla presenza del cacciatore che sta accompagnando. L'accompagnatore che esercita la caccia agli ungulati al di fuori dell'attività di accompagnamento può compiere il prelievo anche senza l'ausilio di un ulteriore accompagnatore, purché svolga la caccia alla presenza di un altro cacciatore abilitato alla caccia agli ungulati e iscritto nello stesso settore di caccia dell'accompagnatore. Quanto sopra detto non potrà avvenire durante i periodi nei quali o l'accompagnatore o il cacciatore sono sospesi dai relativi albi d'iscrizione o quando il cacciatore, benché abilitato alla caccia di selezione, abbia scelto forme diverse di prelievo.
- 5) Ogni Accompagnatore potrà assistere contemporaneamente non più di due cacciatori; Accompagnatore e cacciatori devono sempre rimanere a contatto e devono, comunque, stare ad una distanza tale da garantire la medesima visuale dell'animale da cacciare.
- 6) Ogni cacciatore deve annotare il nome dell'Accompagnatore sul foglio d'uscita giornaliero, indicando se l'accompagnamento avviene con o senza arma.
- 7) Ogni Accompagnatore annota l'attività da lui svolta su un apposito registro personale fornito dal Compensorio Alpino di Caccia nel quale presta il proprio servizio, su modello predisposto dalla Provincia. Il registro va consegnato ogni anno al Compensorio, che redige un rapporto riassuntivo sull'attività degli accompagnatori, da consegnare al Servizio Faunistico entro il 15 febbraio dell'anno successivo.
- 8) L'accompagnamento non è considerato quale attività venatoria così come intesa dall'art. 12 commi 2 e 3 della l. 157/1993, pertanto può essere svolto per più di tre giornate settimanali.

#### **Art. 28 – Sospensioni dall'attività di Accompagnamento**

- 1) In caso d'inadempienza o di abusi da parte degli Accompagnatori, i Presidenti dei Compensori Alpini di Caccia, sospendono temporaneamente gli Accompagnatori in base a criteri adottati dai Comitati di Gestione su proposta della Commissione Tecnica Ungulati. Nel caso in cui un Accompagnatore si rifiuti senza ragionevoli motivi di accompagnare un cacciatore, per più di 3 volte, il Presidente del Compensorio Alpino di Caccia lo sospende per un anno. I successivi tre rifiuti immotivati comportano la revoca definitiva dell'abilitazione all'accompagnamento. Tutte le sospensioni devono essere comunicate alla Provincia la quale aggiorna l'elenco degli Accompagnatori effettivamente in grado di operare.
- 2) Gli Accompagnatori sono sospesi dall'Albo per un periodo compreso fra quattro e sedici settimane, qualora i cacciatori da loro accompagnati, o loro stessi:
  - a) senza una specifica richiesta del Presidente del Compensorio Alpino di Caccia accompagnino cacciatori al di fuori del Settore di caccia agli Ungulati a loro assegnato;
  - b) omettano di annotare il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale e sugli eventuali inserti aggiuntivi o omettano di apporre sul capo abbattuto il contrassegno inamovibile e di staccare le linguette corrispondenti alla data di abbattimento;
  - c) caccino al di fuori del Settore di caccia agli Ungulati a loro assegnato;
- 3) Gli Accompagnatori sono sospesi dall'Albo una stagione venatoria, qualora abbiano causato, o abbiano effettuato, il prelievo di capi al di fuori del piano di Prelievo assegnato al Settore per 3 volte in 30 accompagnamenti in cui è avvenuto il prelievo.

## **TITOLO V – Disposizioni finali**

### **Art. 29 - Vigilanza**

- 1) La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata a tutti i soggetti delegati ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 26/1993.
- 2) I Comitati di Gestione sono tenuti a vigilare sull'attuazione del regolamento e sul rispetto delle norme in esso contenute nonché sull'applicazione delle proprie deliberazioni.

### **Art. 30 - Sanzioni**

- 1) In caso di violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 51, comma 1 della l.r. n. 26/1993.
- 2) Il Dirigente del Settore Caccia e Pesca sospende dalla caccia agli Ungulati fino a 55 giornate di caccia, secondo criteri di proporzionalità, il cacciatore che si renda responsabile di violazioni al presente regolamento;
- 3) I Comitati di Gestione possono autonomamente stabilire criteri penalizzanti comuni ai tre Comprensori, coordinati dalla Commissione Tecnica Ungulati, e autonomamente applicati con delibera motivata dopo aver sentito le parti. I criteri dovranno essere deliberati e comunicati alla Provincia. Le sanzioni applicate dal Comitato di Gestione si aggiungono a quelle irrogate dalla Provincia. Avverso la delibera di Comitato non è ammesso ricorso alla Provincia.